



COMUNE DI GUDO

Tel. 091/850 50 40

Fax 091/850 50 42

[www.gudo.ch](http://www.gudo.ch)

comune@gudo.ch

# REGOLAMENTO CIMITERO COMUNALE



Edizione del 20.12.1982

## **I. Amministrazione e sorveglianza**

### **Art. 1**

Il cimitero è posto sotto la vigilanza del Municipio che assicura l'osservanza di tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, riservata la competenza del medico delegato.

### **Art. 2**

Il Municipio con il proprio personale, cura:

- la manutenzione
- l'ordine
- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento
- la tenuta dei registri delle tumulazioni ed esumazioni
- l'incasso delle tasse.

## **II. Suddivisione del cimitero**

### **Art. 3**

L'area del cimitero è suddivisa dal Municipio in:

- a) Campi per sepolture comuni
  1. Per adulti
  2. Per bambini fino all'età di 12 anni.  
La concessione è gratuita, ventennale, non rinnovabile
- b) Campi per sepolture (semplice e doppia) a tempo determinato.  
La concessione è a pagamento, trentennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.
- c) Loculi cinerari.  
La concessione è a pagamento, per un periodo di 30 anni, rinnovabile una sola volta per 20 anni.
- d) Ossario comune.

## **III. Inumazioni**

### **Art. 4**

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

### **Art. 5**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale;
- b) di persone domiciliate o con permesso di dimora decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) di persone attinenti non domiciliate nel comune decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- d) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale la tumulazione di salme, ceneri ed ossa, di persone non domiciliate e non attinenti del Comune;
- e) fanno eccezione a questa norma le persone decedute nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per anziani.

### **Art. 6**

Per le tumulazioni è prescritto l'uso di legno dolce.

Le casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione sono vietate.

### **Art. 7**

Per le salme provenienti da fuori cantone rinchiusi in casse metalliche o di legno duro, dovrà essere effettuata la sostituzione della cassa, a norma dell'art. 6 cap. 1.

### **Art. 8**

Un cofano può contenere una sola salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato morti nell'atto del parto.

### **Art. 9**

Dimensioni delle fosse:

- a) per adulti  
ml 1.80 di lunghezza - 0.80 di larghezza - 1.80 di profondità;
- b) per bambini  
ml 1.50 di lunghezza - 0.60 di larghezza - 1.50 di profondità;
- c) per loculi cinerari  
uso di urne prefabbricate approvate dal Municipio.

### **Art. 10**

Non potrà essere inumata che una salma per volta, salvo l'eccezione prevista dall'art. 8.

#### **Art. 11**

L'occupazione dei posti deve di regola farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

#### **Art. 12**

Le fosse sono eseguite dall'affossatore comunale; questi deve prestare la sua opera per il collocamento delle bare. Le prestazioni relative sono gratuite per i domiciliati ed i dimoranti nel Comune.

#### **Art. 13**

Le ossa rinvenute nelle fosse e non reclamate, saranno raccolte e sepolte nel medesimo luogo a maggior profondità o depositate nell'ossario comune. Le ossa reclamate e riposte in altre fosse dovranno essere rinchiusi in casse di legno piombato e collocate alla profondità di almeno un metro. Il lavoro è a carico degli interessati.

#### **Art. 14**

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate anche nelle fosse o tombe di parenti. Quelle da collocare nei loculi dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto. È data la possibilità di deporre nella nicchia più urne.

### **IV. Esumazioni**

#### **Art. 15**

Alla scadenza delle concessioni le salme ed i loro resti, potranno essere rimossi, per decisione del Municipio, dando avviso ai familiari del defunto prima di procedere alla rimozione.

#### **Art. 16**

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e seppellite nel medesimo luogo a maggior profondità o depositate nell'ossario comune.

Su proposta degli interessati le ossa possono essere collocate in posti occupati da altre salme, secondo le disposizioni dell'art. 13.

#### **Art. 17**

Tutte le esumazioni dovranno essere eseguite al mattino presto o alla sera.

#### **Art. 18**

Nel caso, di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

#### **Art. 19**

Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura deve essere chiesta al Dipartimento, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. È soggetta ad una tassa che è incassata dal Dipartimento contro rimborso postale.

### **V. Concessione e scadenza**

#### **Art. 20**

Per ottenere la concessione nei campi trentennali e nei loculi cinerari è necessaria un'istanza scritta al Municipio contenente le generalità del defunto.

#### **Art. 21**

La concessione nei campi trentennali e nei loculi verrà rilasciata unicamente alla morte di uno dei familiari. È data facoltà al Municipio di concedere al coniuge superstite in età avanzata di poter riservare, ma solo al momento del decesso del consorte, un posto accanto in un campo a ciò espressamente riservato.

#### **Art. 22**

La concessione viene a scadere:

- a) campi per sepolture comuni - dopo 20 anni
- b) campi a tempo determinato - dopo 50 anni dal decesso del

primo familiare, se ambedue i familiari sono deceduti nei primi 30 anni di concessione.

#### **Art. 23**

Le concessioni scadono con la soppressione del cimitero. È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modificazione del cimitero o per qualsiasi altra regione d'interesse pubblico.

#### **Art. 24**

La concessione di parcelle e loculi non dà diritto alla proprietà ma costituisce un diritto personale ristretto all'uso.

### **VI. Ordinamento del cimitero**

#### **Art. 25**

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è fissato dal Municipio. Le tombe devono essere tenute in modo decoroso. In caso contrario il Municipio diffiderà gli interessati e se questi non vi pongono rimedio, provvederà direttamente a loro spese. È vietato qualsiasi lavoro di riordino delle tombe il 1. novembre.

#### **Art. 26**

L'introduzione di animali e veicoli nel cimitero è vietata come pure qualsiasi atto o contegno indecoroso.

#### **Art. 27**

È proibito depositare materiale contro i muri di cinta e tenere o lasciare crescere piante che possono causare danni o invadere l'area del cimitero.

### **VII. Norme di edilizia**

#### **Art. 28**

Per la costruzione di tombe, posa di lapidi o ricordo di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata domanda scritta al Municipio, corredata dai piani in duplo, in scala 1:10, con indicazione del testo e del materiale.

### **Art. 29**

Dopo ogni inumazione, dovrà essere posata una croce di legno o un segno funebre con il nome e cognome del defunto.

### **Art. 30**

Le dimensioni delle tombe e delle lapidi sono le seguenti:

a) tombe semplici	altezza massima	ml 1.40
	larghezza	ml 0.80
	lunghezza	ml 1.80
b) tombe doppie	altezza massima	ml 1.40
	larghezza	ml 1.90
	lunghezza	ml 1.80

Il terreno dovrà essere occupato interamente, sia con lapidi che con le bordure; è vietato oltrepassare dette misure e non delimitare completamente il campo.

### **Art. 31**

I loculi cinerari dovranno essere chiusi ermeticamente.

Le spese per sigillare ermeticamente i loculi, come pure quello per l'iscrizione sulla lastra del nome, cognome, data di nascita e della morte del defunto, da eseguire esclusivamente dalla ditta incaricata dal Municipio, sono a carico del concessionario.

### **Art. 32**

Trascorso un anno dalla concessione, qualora i lavori non fossero iniziati, è necessario rinnovare la richiesta.

### **Art. 33**

Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinito che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre inclusi.

### **Art. 34**

La posa di lapidi o monumenti contro il muro di cinta del cimitero è vietata.

### **Art. 35**

I residui di opere eseguite nel cimitero dovranno essere

immediatamente trasportati fuori dal recinto. Caso contrario provvederà il Municipio a spese dei concessionari.

#### **Art. 36**

Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato (avviso), diverranno proprietà del comune che potrà disporre nel modo che crederà più opportuno.

#### **Art. 37**

Qualora i ricordi funebri necessitassero di riparazioni o fossero caduti in deperimento, sarà obbligo degli interessati di eseguire i lavori necessari nel termine che verrà fissato.

Il Municipio provvederà altrimenti direttamente a spese degli interessati.

#### **Art. 38**

Il comune non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

#### **Art. 39**

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o in arbusti sempre verdi è vietata. L'altezza massima è ml 1. caso di mancato ossequio il Municipio potrà provvedere a spese degli interessati.

### **VIII. Tasse**

#### **Art. 40**

Le tasse, da pagarsi al rilascio della concessione, sono così stabilite:

1. Campi per sepolture comuni:
  - a) per le persone decedute nella giurisdizione comunale, per i domiciliati, dimoranti e per le persone attinenti gratuito
  - b) per i non attinenti e i non domiciliati Fr. 300.00
  
2. Campi a tempo determinato:
  - a) semplici per domiciliati o dimoranti Fr. 800.00
  - b) semplici per attinenti non domiciliati Fr. 1'000.00

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| c) | doppi per domiciliati o dimoranti   | Fr. 1'600.00 |
| d) | doppi per attinenti non domiciliati   | Fr. 2'000.00 |
| e) | semplici per non attinenti e non domiciliati, minimo  | Fr. 1'500.00 |
| f) | doppi per non attinenti e non domiciliati, minimo   | Fr. 3'000.00 |
| g) | per il rinnovo della concessione è riscossa una tassa pari al 60% di quello iniziale delle rispettive categorie |              |
3. Loculi cinerari:
- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| a) | per i domiciliati e i dimoranti   | Fr. 500.00   |
| b) | per attinenti non domiciliati   | Fr. 800.00   |
| c) | per non attinenti e non domiciliati   | Fr. 1'000.00 |
| d) | inumazioni provvisorie, tassa mensile   | Fr. 100.00   |
| e) | per il rinnovo della concessione è riscossa una tassa pari al 60% di quella iniziale delle rispettive categorie |              |
4. Ricordi funebri:
- |  |   |            |
|--|---|------------|
|  | posa sola cordonata e lastre (adulti e bambini) | Fr. 50.00  |
|  | tombe semplici                                  | Fr. 100.00 |
|  | tombe doppie                                    | Fr. 200.00 |

## **IX. Disposizioni varie**

### **Art. 41**

Chiunque contravvenisse alle prescrizioni del presente regolamento è punito con una multa da fr. 50.- a fr. 1'000.-.

Il Municipio si riserva l'azione civile per risarcimento danni, nonché quella penale.

### **Art. 42**

Il Municipio decide ogni e qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 43**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale, ritenuto che gli articoli relativi ai loculi entrano in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1981.

Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate

tutte le precedenti disposizioni del vecchio regolamento, con eccezione per le concessioni già fatte di durata indeterminata. Vedere disposizioni precedenti.

Approvato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 1982 e dal Dipartimento dell'Interno il 15 marzo 1983.